

**Contratto di appalto per i
Servizi di organizzazione e gestione dell'arena estiva presso Villa Baldi Papini
CIG: BC7F7639A2
Codice commessa: OD/21**

*

Fondazione Sistema Toscana, con sede legale a Firenze, in via Duca d'Aosta n.9, codice fiscale e partita IVA: 05468660484, in persona del suo Direttore, [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede della Fondazione medesima (di seguito denominata per brevità anche soltanto "**Committente**" o "**FST**");

E

Associazione culturale "Quelli dell'Alfieri", con sede legale a Firenze, in via dell'Ulivo n.6, codice fiscale 94238520483 e partita IVA n. 06460450486, in persona del Legale rappresentante [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede legale della società (di seguito denominato anche soltanto "**Affidatario**" o "**Esecutore**");

congiuntamente indicati anche solo come "**Parti**";

Convengono quanto segue

Art. 1 - Ruoli di RUP, DEC e Responsabile della fase di affidamento

1. Il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) e di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) ai sensi degli artt. 15 e 114 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice) è assunto dal Stefania Ippoliti, Responsabile Area Cinema e Mediateca di Fondazione Sistema Toscana.
2. Il Responsabile della fase di affidamento è Cecilia Gennai, Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gare.

Art. 2 – Oggetto e modalità di esecuzione

1. Il presente Contratto ha per oggetto i servizi di organizzazione e gestione dell'arena estiva presso Villa Baldi Papini di Pistoia dal 30 luglio al 3 settembre.
2. La Parti concordano quanto segue:
 - la responsabilità verso luoghi, persone e attrezzature è a carico dell'Affidatario;
 - tutte le autorizzazioni necessarie per l'organizzazione e la gestione dell'arena estiva sono a carico dell'Affidatario;
 - le chiavi degli spazi vengono consegnate dal Comune di Pistoia direttamente all'Affidatario
 - l'arena prevede l'ingresso a bigliettazione (ad eccezione di 4 date);
 - gli incassi spetteranno tutti all'Affidatario.
3. Per il dettaglio si rimanda al *Preventivo* allegato, parte integrante del presente contratto.
4. Il RUP e Direttore dell'esecuzione del Contratto controlla e supervisiona le attività richieste nel presente appalto. Il RUP può, per i compiti di verifica e coordinamento, delegare il personale interno di FST o professionisti comunque affidatari di incarichi conferiti da FST.
5. L'Affidatario deve attenersi alle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del Contratto (o dal personale da quest'ultimo delegato). La mancata osservanza di tali indicazioni, nella realizzazione degli interventi, da parte dell'Affidatario costituisce inadempimento e genera la relativa responsabilità.
6. Al termine del contratto e alla consegna del Report di fine lavori, il RUP emette il certificato di regolare esecuzione e quindi, trasmesso al Responsabile del contratto presso l'Esecutore, consentirà l'emissione della fattura a saldo del corrispettivo previsto.
7. È vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 3 – Importi

1. Le Parti convengono che il corrispettivo riconosciuto all’Affidatario sia pari ad **€ 19.500,00 (euro diciannovemilacinquecento/00) oltre IVA..**
2. Per l’espletamento degli incarichi oggetto dell’Accordo quadro non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza di cui all’art. 41 comma 14 del Codice.
3. Nel corrispettivo come sopra determinato deve ritenersi compresa ogni prestazione rientrante nel presente Contratto e pertanto null’altro sarà dovuto al riguardo, espressamente rinunciando l’Affidatario a qualsiasi pretesa. Non sono previsti rimborsi spese.
4. I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per quanto concerne l’IVA.
5. L’IVA è a carico di FST.
6. Il presente contratto è esente da registrazione ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 131/1986 e ss.mm. e ii., salvo che in caso d’uso. L’imposta di registro (in caso d’uso) e ogni altra spesa connessa alla stipula e all’esecuzione del contratto, escluse le spese legali, sono a carico dell’Affidatario.

Art. 4 - Termini temporali

1. Il contratto avrà effetto dalla sigla posta da entrambe le Parti sino al termine del disallestimento dell’evento previsto entro il giorno 07/09/2026.

Art. 5 - Responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto, applicazione delle penali e risoluzione

1. FST contesterà all’Affidatario per iscritto a mezzo PEC la condotta morosa ed eventuali osservazioni sugli inadempimenti rilevati nel corso dell’esecuzione del Contratto in caso di:
 - a. prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto nel presente Contratto;
 - b. ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nel presente Contratto
 - c. indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Affidatario, nel corso dell’esecuzione nel presente Contratto o nelle relazioni che precedono l’affidamento di quest’ultimo nella vigenza del presente Contratto.
2. L’Affidatario, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuto a fornire giustificazioni scritte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
3. Qualora l’Affidatario non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non adeguate, FST potrà applicare:
 - a. in caso di prestazioni svolte in maniera difforme da quanto imposto
 - b. nel presente Contratto che ne sia disceso, una penale di € 100,00 per ogni giorno in cui il RUP rileva l’inadempimento;
 - c. in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni rispetto ai termini indicati nel presente Contratto e di indisponibilità ingiustificata o irreperibilità accertata dell’Esecutore, nel corso dell’esecuzione di un Incarico o nelle relazioni che precedono l’affidamento di quest’ultimo nella vigenza del presente contratto, una penale di importo compreso tra lo 0,5 per mille e l’1,5 per mille dell’ammontare netto dell’ordine (da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo) per ogni giorno di ritardo.
4. Il computo giornaliero della penalità applicabile per il ritardo avrà decorso a partire dalla scadenza del termine entro il quale l’Affidatario avrebbe dovuto adempiere. L’ammontare della penale per l’inesatto adempimento sarà determinato dalla Committente in ragione del numero dei giorni (o dei fatti episodici) in cui la condotta dell’Affidatario non sia stata rispettosa delle previsioni imposte dal Contratto.
5. Le penali, determinate nel loro ammontare dalla Committente all’esito del contraddittorio descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, saranno applicate detraendone l’importo dalle somme dovute da FST all’Affidatario stesso in occasione dei pagamenti successivi al verificarsi dei fatti che hanno dato origine all’irrogazione delle penali medesime.

6. In tutti i casi sopra descritti, ove perduri l'inadempimento, FST - nella persona del RUP - procederà a inviare una formale diffida all'Esecutore, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile e nel rispetto dell'art. 122 del Codice, assegnando allo stesso un congruo termine per l'adempimento, scaduto il quale sarà facoltà della Committente risolvere il contratto.
7. Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'Affidatario.
8. Qualora l'ammontare cumulativo delle penali applicate all'Esecutore anche per una pluralità di Incarichi, complessivamente considerate, raggiunga un importo pari o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del presente Contratto, l'Affidatario sarà ritenuto gravemente inadempiente e il contratto potrà essere risolto di diritto. È fatta salva la facoltà per la Committente di chiedere il risarcimento del danno arrecato dall'inadempimento.
9. In ogni caso è fatto salvo a favore di FST il diritto al risarcimento per il maggior danno che sopravanzi il valore delle penali irrogate. Sono e restano a carico dell'Esecutore tutte le conseguenze (anche verso terzi) che dovessero derivare dal suo inadempimento, e/o inesatto adempimento, e/o ritardo nell'esecuzione.
10. L'applicazione delle penali non solleva l'Affidatario dalle responsabilità civili e penali a suo carico.
11. In forza della compensazione automatica, FST dispone della facoltà di trattenere (all'esito del contraddittorio più sopra descritto nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo) tutte le somme che riterrà che le spettino in ragione dell'applicazione di penali, anche nel caso in cui l'Esecutore le contesti e anche nelle more del giudizio, ove la contestazione avvenga in sede giudiziale, fino all'eventuale decisione anche giudiziale, definitiva.

Art. 6 - Sospensione del Contratto, recesso e opzioni

1. La Committente si riserva di imporre unilateralmente all'Affidatario la sospensione dell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, applicandosi le previsioni contenute all'art. 121 del Codice. Quando e qualora sia disposta da questa Committente, la sospensione ha efficacia sino al momento in cui il RUP non disponga la ripresa dell'esecuzione del presente contratto.
2. Quando operi la sospensione e salvo che sia diversamente previsto nel provvedimento di sospensione adottato dal RUP, il termine finale fissato per l'esecuzione delle prestazioni a carico dell'Affidatario è procrastinato di un tempo che è uguale, nella durata, al periodo della sospensione medesima. Se l'Affidatario, per cause a lei non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni alle quali è obbligata entro il nuovo termine come sopra computato, può richiederne la proroga, presentando istanza in forma scritta alla Committente con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine finale. Sull'istanza di proroga, decide il RUP entro dieci giorni dal suo ricevimento.
3. È espressamente escluso il tacito rinnovo.
4. Il recesso da parte di FST è disciplinato dall'art. 123 del Codice. È fatto divieto all'Affidatario di recedere dal presente contratto.
5. **Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto** - qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, FST può imporre all'affidatario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'affidatario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
6. Ai fini dell'art. 14 comma 4 del Codice, il valore massimo stimato del contratto, ivi compreso l'eventuale rinnovo, è pari a € 23.400,00 oltre IVA.

Art. 7 - Garanzia definitiva

1. La Committente non richiede la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice, considerata la solidità e affidabilità dell'Affidatario.

Art. 8 - Riservatezza

1. Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati

alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati.

Art. 9 - Sicurezza e obblighi dell'Affidatario

1. Tutte le operazioni previste in questo Contratto devono essere svolte nel pieno rispetto delle norme vigenti compreso il D.Lgs. 81/2008 in materia di Prevenzione infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene e nel pieno rispetto delle norme comportamentali secondo le linee guida del Ministero della Salute e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 - Fatturazione

1. FST è soggetta agli obblighi e agli adempimenti inerenti alla fatturazione elettronica; pertanto, le fatture debbono essere inviate tramite canale telematico, usando il **codice univoco M5UXCR1**; è richiesta anche la trasmissione di una "copia di cortesia" delle medesime fatture in formato pdf **ANTICIPATAMENTE ED ESCLUSIVAMENTE** alle seguenti caselle di posta elettronica: c.toschi@fst.it, m.zappacosta@fst.it e amministrazione@fst.it.
2. Fondazione Sistema Toscana non è soggetta agli obblighi – né ai relativi adempimenti – inerenti allo split payment;
3. La fattura dovrà essere intestata a:
Fondazione Sistema Toscana
Via Duca d'Aosta, 9 - 50129 Firenze
P.IVA 05468660484 - Codice Fiscale 05468660484
4. La fatturazione sarà in un'unica soluzione al termine del servizio, previa produzione del certificato di regolare esecuzione da parte dle RUP (*supra* Art. 2 comma 5).
5. La fattura dovrà riportare nel campo descrizione il riferimento all'incarico e al relativo Report, come di seguito indicato:
Servizi di organizzazione e gestione dell'arena estiva presso Villa Baldi Papini
CIG: BC7F7639A2
Codice commessa: OD/21
6. Il pagamento della fattura avverrà tramite bonifico bancario a 30 gg. d.f.f.m., previa verifica da parte di FST della regolarità contributiva dell'Affidatario, presso i competenti enti previdenziali.

Art. 11 - Obbligo di rispettare il Codice Etico, i principi del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (ex D.lgs 231/01) e Manleva

1. L'Esecutore è a conoscenza del fatto che FST ha adottato e attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e ss., con i relativi allegati: Codice Etico e Sistema Disciplinare che dichiara di aver letto dal profilo web di questa Committente e che dichiara di aver compreso.
2. L'Esecutore aderisce ai principi ispiratori del succitato Codice etico e si impegna ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.Lgs. 231/01 e ss. mm. e ii.
3. L'Esecutore si impegna altresì a far rispettare agli eventuali suoi collaboratori tutti i principi contenuti nel Codice etico di FST nonché le disposizioni previste dal d.Lgs. 231/2001. La violazione dei sopra scritti principi e delle norme della sopracitata legislazione costituisce un'ipotesi di grave inadempimento contrattuale.
4. L'Esecutore manleva fin d'ora FST per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del Codice etico di FST e delle previsioni del d.Lgs. 231/01 da parte della stessa Affidatario o di suoi eventuali collaboratori.

Art. 12 - Clausola Risolutiva

1. Qualora l'Esecutore, o suoi eventuali collaboratori, violi i precetti citati nell'Art. precedente, nonché in caso di commissione di reati presupposto del D. Lgs. 231/2001 da parte dell'Esecutore stesso o di suoi

eventuali collaboratori, FST potrà risolvere il presente contratto con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. o PEC. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione. La Committente potrà inoltre agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.

Art. 13 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Con la documentazione presentata l'Esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 10 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'Affidatario in sede di partecipazione ha già prodotto il codice IBAN del conto corrente bancario o postale dedicato su cui transiteranno tutti i movimenti relativi a detta commessa con FST (il CIG attribuito dall'A.N.AC. è: **BC7F7639A2**) e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.
2. In caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti consentiti dalla legge idonei a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto è risolto di diritto.

Art. 14- Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 aggiornato nei contenuti a seguito dell'adozione, il 25 maggio 2018, del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale Protezione Dati), la Committente informa l'Affidatario che:
 - a. i suoi dati, ivi inclusi i dati forniti nel curriculum vitae, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle sopra scritte normative e di tutti gli obblighi previsti da leggi o regolamenti e saranno conservati in archivi di tipo magnetico e cartaceo nonché pubblicati sul sito web istituzionale della Committente in adempimento a specifici obblighi di legge (d.lgs. n.33/2013 e s.m.i. , "decreto trasparenza");
 - b. l'Affidatario può esercitare, in merito al trattamento, i diritti di cui all'art. 15 del Regolamento UE 2016/679.

Art. 15 - Foro competente e clausole finali

1. Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Firenze.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Incarico, si fa riferimento alla Direttiva n. 2014/24/UE, al già citato d.Lgs. 36/2023, alla Legge regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38, al Regolamento di esecuzione della medesima L.R.T. 38/2007 approvato con D.P.G.R. n. 30/R del 27 maggio 2008, e a ogni altra diversa disposizione in vigore, pertinente alla materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Firmato digitalmente dalle Parti

Per **Associazione culturale "Quelli dell'Alfieri"**
Legale rappresentante

Per **Fondazione Sistema Toscana II**
Il Direttore 